

N 2038 prot. del 19/10/23



Procura della Repubblica

BARCELLONA P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

BARCELLONA P.G.

Ai Sigg.ri Sostituti

SEDE

Alla Segreteria degli Affari Civili

SEDE

e, per conoscenza

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello

MESSINA

Al Sig. Presidente del Tribunale

BARCELLONA P.G.

Oggetto: Linee guida in materia di Convenzione di negoziazione assistita -
D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014,

Com'è noto nel progetto organizzativo dell'Ufficio datato 27 giugno 2023 - cui
vien fatto espresso richiamo - è stata disciplinata la materia in oggetto affidata
alle cure del Procuratore della Repubblica.

Le presenti linee guida si sono rese necessarie a seguito di una attenta analisi
dei vari procedimenti che non sempre sono stati instaurati nel completo
rispetto delle forme, ed hanno il precipuo fine di riepilogare tutti i necessari
adempimenti procedurali da compiere offrendo un quadro esaustivo della
materia in esame onde pervenire ad un'istruttoria completa, all'atto del

deposito dell'accordo, che consenta la più celere ed al contempo corretta definizione delle relative pratiche da parte di questo Ufficio.

La Procura della Repubblica di Barcellona P.G. riconosce la propria competenza territoriale con riguardo agli accordi di negoziazione assistita per separazione o divorzio ovvero di modifica delle loro condizioni, intercorrenti fra coniugi, o anche uno solo di loro, che siano residenti nel circondario dell'Ufficio.

Deposito dell'accordo di negoziazione assistita

- 1) L'accordo va depositato presso la sede della Procura della Repubblica di Barcellona P.G., via Camarda nr. 48, primo piano, Segreteria degli Affari Civili in due copie originali, con gli allegati previsti dalla normativa in materia analiticamente indicati di seguito.
- 2) Una delle copie originali sarà restituita ai difensori istanti (o a quello delegato al ritiro) unitamente a due copie autentiche del provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica emette il nulla osta o l'autorizzazione; la seconda copia originale rimarrà agli atti dell'archivio della Procura unitamente al provvedimento del Procuratore della Repubblica.
- 3) L'accordo validato dal Procuratore della Repubblica sarà trasmesso dalla Segreteria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, adempimento che, a norma del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 132/2014 dovrà essere effettuato entro dieci giorni dal difensore di una delle parti

Formalità dell'accordo di negoziazione assistita

- 1) L'accordo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e da almeno un difensore per ciascuna di esse che autenticcherà le firme e deve contenere l'espressa attestazione da parte del legale:
 - di aver tentato di conciliare le parti;
 - di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per quest'ultimo di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
- 2) Se l'accordo di negoziazione assistita prevede che tra le parti intercorra uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., ossia tutti gli atti soggetti a trascrizione, sarà necessario che la sottoscrizione dell'accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale all'uopo autorizzato.

Allegati da produrre unitamente all'accordo di negoziazione assistita

- 1) Quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi occorre produrre:
 - estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato da Comune in cui è stato celebrato;
 - stato di famiglia;
 - certificato di residenza di entrambi i coniugi;
 - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

- 2) Quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dello stesso occorre produrre:
 - atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
 - stato di famiglia;
 - certificato di residenza di entrambi i coniugi;
 - copia autentica del verbale di separazione con il decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia autentica dell'accordo di negoziazione assistita (ex art. 6 L. 162/2014 o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificazione dell'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 12 legge cit.;
 - dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.

- 3) Quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di separazione occorre produrre:
 - dichiarazione dei redditi dei coniugi dell'ultimo anno;estratto dell'atto di matrimonio;
 - certificato di residenza di entrambe le parti;
 - stato di famiglia;
 - copia autentica del verbale di separazione con il decreto di omologa o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati ovvero copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (art. 6 Lç. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificazione dell'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 12 legge cit.

- 4) Quando l'accordo di negoziazione assistita ha ad oggetto la modifica delle condizioni già concordate in precedente procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dello stesso occorre produrre:
- copia integrale dell'atto di matrimonio;
 - copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con l'accordo di negoziazione assistita o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 5) Inoltre, sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle rispettive condizioni, in caso di presenza di:
- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o la dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni con attestazione dell'invio all'Agenzia delle Entrate;
 - figli maggiorenni autosufficienti dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 sia dei coniugi che del figlio maggiorenne.

Validazione dell'accordo di negoziazione assistita da parte del Procuratore della Repubblica con "nulla osta"

- 1) In presenza di gli minori di età o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 o di figli maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al Procuratore della Repubblica il quale, se non ravvisa irregolarità e lo ritiene congruo emette, entro il termine di giorni cinque, il "nulla osta" e dispone che, tramite la Segreteria degli Affari Civili, sia data comunicazione ai difensori del deposito del provvedimento.
- 2) Il provvedimento di rigetto, parimenti da emettersi nel termine di giorni cinque, deve essere adeguatamente motivato.

3) Validazione dell'accordo di negoziazione assistita da parte del Procuratore della Repubblica con "autorizzazione"

- 1) In presenza di gli minori di età o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 o di figli maggiorenni incapaci o

economicamente non autosufficienti, l'accordo va depositato entro dieci giorni dalla conclusione.

- 2) Il Procuratore della Repubblica, se non ravvisa irregolarità e reputa che l'accordo sia rispondente all'interesse dei figli, emette, entro il termine di giorni cinque, il provvedimento autorizzativo disponendo che, tramite la Segreteria degli Affari Civili, sia data comunicazione ai difensori del deposito del provvedimento.
- 3) Qualora il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non corrisponda all'interesse dei figli lo trasmette, parimenti entro cinque giorni con provvedimento motivato, al Presidente del Tribunale per le Sue determinazioni di competenza.

Barcellona P.G., 19 ottobre 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Verzera

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Barcellona P.G. Il.....
19 OTT. 2023



IL DIRETTORE
(Dr. Guido BUDA)

